

Oggetto: **STATUTO**

## **Art. 1: denominazione.**

E' costituita un'Associazione di Volontariato senza scopo di lucro con la denominazione **MOVIMENTO PER LA QUALITA' DELLA VITA.**

L'Associazione ha sede in Massa (MS).

## **Art. 2: oggetto.**

L'Associazione e' costituita per la solidarietà, la prevenzione e la lotta a tutte quelle situazioni a rischio di A.I.D.S., di tossicodipendenza e di emarginazione e rivolge la propria attività alla popolazione complessivamente intesa.

Specificatamente ha lo scopo di:

A) Divulgare con tutti i mezzi possibili e consentiti , una corretta informazione sull'A.I.D.S. ed i rischi relativi;

B) Creare con l'Aiuto dei Medici aderenti e delle persone che collaboreranno con noi, corsi di formazione per l'assistenza domiciliare e non, alle persone HIV Sieropositive e ai malati di A.I.D.S.; cercando così il maggior numero possibile di Volontari operanti in questo senso;

C) Avviare una campagna di educazione sanitaria nelle situazioni a rischio e tra la popolazione, tesa alla trasformazione dei comportamenti che favoriscono il contagio.

D) Promuovere la prevenzione in collaborazione con le strutture pubbliche centrali e periferiche dello Stato ed il Servizio Sanitario Nazionale, il mondo della scuola nella sua accezione più ampia.

E) Svolgere opera di assistenza e solidarietà attraverso il Volontariato sia per quanto riguarda i malati, sia per quanto riguarda l'assistenza psicologica, umana e sociale alle persone HIV Sieropositive. L'assistenza si svolgerà su richiesta degli interessati tenuto conto delle disponibilità umane ed economiche dell'Associazione.

F) Combattere le discriminazioni attraverso la costituzione di un centro giuridico di ascolto e/o di denuncia.

G) Cercare di creare possibilità di reinserimento sociale e lavorativo per gli ex tossicodipendenti, i tossicodipendenti che seguono una terapia che gli permette di poter seguire degli impegni senza problemi, con la collaborazione dei Ser.T locali e degli Artigiani e dei Commercianti e delle Cooperative che si apriranno a questo tipo di collaborazione reintegrativa, facendo pressione perchè vengano applicate le leggi esistenti in materia; l'Associazione farà di tutto perchè si possano inserire anche disoccupati , emarginati in genere e persone normali , perchè non ci sia più isolamento ne discriminazione nei confronti delle persone sopra citate.

Diffondere e pubblicare a mezzo di stampa o qualsiasi mezzo audiovisivo , nel rispetto delle disposizioni di legge sull' editoria

H) le iniziative e l'attività dell' Associazione si basano fondamentalmente sul Volontariato .



L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art. 3: sede

L'Associazione ha carattere locale con riferimento al territorio della provincia di Massa Carrara.

### Art. 4: Risorse finanziarie.

L'Associazione provvede al proprio finanziamento tramite :

A) Quote associative .

B) Contributi o somme erogate da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

C) Donazioni e lasciti .

D) Eventuali rendite derivanti da possibili future proprietà dell'associazione

E) Proventi derivanti dalle attività secondarie e strumentali e quelle di interesse generale ex art. 6 CTS e da raccolta pubblica di fondi .

### Art. 5: Soci dell'Associazione

1.

I Soci dell'Associazione si distinguono in :

A) Fondatori;

B) Ordinari;

C) Sostenitori.

Sono Soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che come promotori, hanno partecipato alla costituzione ed alla organizzazione dell' associazione.

Sono Soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che fanno parte dell'Associazione in virtù di quote associative dietro iscrizione accettata dal Consiglio e usufruiscono temporaneamente di uno dei servizi dell'Associazione nei modi e nelle forme da regolamentare da parte del Consiglio Direttivo.



Sono Soci sostenitori i Soci ordinari che apporteranno particolari contributi finanziari.

## Art. 6: Criteri di ammissione

Per essere ammesso a Socio e' necessario presentare una domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalita' ed indicazioni:

- 1) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale.
- 2) Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione dei Soci e l'esclusione degli stessi sono deliberate dal Consiglio Direttivo, il quale decide secondo principi non discriminatori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta puo' entro 60 giorni dalla comunicazione della comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e puo' venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse decisioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto.

Gli Associati che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi o che comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati, mentre devono corrispondere quelli maturati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La determinazione delle quote associative e' demandata al giudizio insindacabile ed alla deliberazione de Consiglio Direttivo.

## Art. 7: Doveri dell'Associato

I Soci sono tenuti:

- A) Al pagamento della quota sociale;
- B) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese le eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- A) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o ad un Associato, o quando in qualche modo disturbano in maniera seria, il quieto svolgimento delle iniziative che l'Associazione sta portando avanti.

1  
2

3  
4

5  
6

## Art. 8: Organi dell' Associazione.

Gli organi dell' Associazione sono:

- A) L' assemblea;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il presidente;
- D) Organo di controllo

Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno, sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese sostenute.

## Art. 9: L'Assemblea.

L' Assemblea è costituita dai Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi in quanto dovuti .

Si riunisce almeno una volta l' anno su convocazione del Presidente mediante annuncio scritto , affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei suoi componenti , con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita anche senza formalità di convocazione qualora ad essa intervengano tutti i Soci Fondatori ed Ordinari. All'Assemblea spettano l'approvazione del programma generale delle attività dell'Associazione, l'approvazione del bilancio annuale, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, l'approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale. L'Assemblea ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Le deliberazioni dell'Assemblea richiedono in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno in proprio o per delega, dei Soci Fondatori ed Ordinari e la maggioranza semplice; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide



qualunque sia il numero degli intervenuti. Per quanto riguarda le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, si adottano le norme di cui all' art.21 del Codice Civile (Libro 1° delle persone e delle fam.) In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni Socio dispone di un voto; per coloro che siano impediti è ammessa la delega ad un'altro Socio il quale non potrà essere portatore di più di due deleghe . L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, l' Assemblea nominerà il suo Presidente. Il Presidente dell' Assemblea, può nominare un Segretario e, se lo riterrà utile, uno o due scrutatori. Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento da parte degli Associati. Delle riunioni dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si redige il processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e/o dagli Scrutatori (se nominati), in apposito registro vidimato a norma di legge e custodito dal Presidente.

## Art. 10: Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo amministra l' Associazione ed è composto fino ad un minimo di cinque membri, nominati la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea.

La metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo è riservata ai Soci Fondatori.

I Consiglieri durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili . Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, senza limitazione alcuna. Esso procede eventualmente alla nomina dei procuratori speciali per una o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri e alla nomina dei dipendenti impiegati determinandone la retribuzione .

Ammette gli altri Soci Ordinari e Sostenitori con voto palese e a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo in particolare:

Determina le linee particolari dell'attività dell' Associazione al di fuori, in esecuzione o a integrazione del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Predisporre il Piano Amministrativo;

Appronta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;

Delibera possibili accordi e convenzioni con altri Enti ed Associazioni ad ogni livello;

Redige le norme regolamentari interne relative ai rapporti con gli impiegati ed i dipendenti dell' Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, alle quote sociali ed alle domande di associazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale in apposito registro, vidimato



a norma di legge e custodito dal Presidente.

In caso di dimissioni di un Consigliere, la sua eventuale sostituzione avviene per nomina da parte del Consiglio stesso ed il nuovo membro dura in carica per il restante periodo, scelto tra i primi tre nomi eletti nelle precedenti elezioni, se non vi è tale lista allora sarà convocata l'Assemblea per la elezione del nuovo membro salvo ratifica alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo può decidere l'ammissione di altri Soci Ordinari.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 Art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito dagli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

## Art. 11: Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in tutti i rapporti verso i terzi, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio direttivo, ed è l'unico garante della corretta applicazione delle indicazioni formulate dall'Assemblea dei soci. Può adottare provvedimenti di urgenza riferendone alla prima adunanza del Consiglio.

Ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e postali a nome dell'Associazione, di sottoscrivere contratti di affitto, di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi giurisdizione.

Il Presidente, inoltre, in conformità alle delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, promuove e coordina le attività dell'Associazione, presenta all'Assemblea la relazione annuale nonché i bilanci. Provvede all'attuazione del programma di lavoro e delle iniziative dell'Associazione e ne dirige e sovrintende le attività.

## Art. 12: Patrimonio Sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione non è divisibile durante la sua durata ed è costituito:

- Dai contributi degli Associati;
- Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- Da eventuali donazioni lasciti contribuiti etc.

Altri avanzi di gestione eventualmente risultanti dal bilancio sono devoluti ad incrementare l'attività istituzionale dell'Associazione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel



caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per il finanziamento delle proprie attività l'Associazione, oltre ad avvalersi delle contribuzioni dei Soci Ordinari ed Aderenti, potrà organizzare iniziative rivolte al pubblico quali concerti, aste, diffusione di pubblicazioni e materiale audiovisivo concesso all'Associazione per tale scopo ed attuare qualsiasi mezzo di autofinanziamento sarà ritenuto idoneo ed appositamente deliberato dal Consiglio Direttivo. Si cercherà inoltre di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e /o privati al fine di rendere possibile l'inserimento lavorativo degli aderenti all'Associazione che ne avessero bisogno.

### Art. 13: Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### Art. 14 : Bilanci.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo forma il bilancio con l'inventario, dal quale devono risultare dettagliatamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea Ordinaria entro 3 Mesi.

I bilanci e le scritture contabili dell'Associazione sono aperti alla consultazione di tutti i Soci. Il Consiglio ne può disporre la pubblicazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea, su organi di stampa anche a carattere nazionale.



## Art. 15 : Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare op specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari

## Art. 16: Scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## Art. 17: Clausola Compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, o all'interno di quest'ultimo, o comunque tra i Soci e l'Associazione, verranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto di tre membri, due dei quali nominati dalle parti in causa ed il terzo dai primi due. Il Collegio così costituito deciderà inappellabilmente senza alcuna formalità di procedura anche a maggioranza e le parti rinunciano sin d'ora ad ogni impugnativa.

## Art. 18: Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. si osservano le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.

**COPIA CONFORME**

Al sensi dell'art. 18 D.P.R. 28.12.2000  
n. 445, si attesta che il presente  
documento, composto da n. 9 Pagin...<sup>12</sup>  
è conforme all'originale.

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**Direzione Provinciale di Massa Carrara**  
**Ufficio Territoriale di Massa Carrara**

ATTO REGISTRATO IL 28 OTT. 2020  
NELLA SERIE 3 ALN 152F  
SUL QUALE SONO STATI ESATTI  
EURO R2221/2

L'addetto al servizio (\*)

~~MARCO~~ BLANGERO

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

3 1527 26/10/2020

0,00 TZR20L00152700DD  
0,00 codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR

